

N. 08712/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04539/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4539 del 2022, proposto da

Adda Gestioni Industriali e Immobiliari S.p.A., Gech Gech S.r.l., Easy Bet S.r.l., Due Stelle di Ficarelli Gilda S.r.l., Bingo Goya S.r.l., Bingo Baldo S.r.l., Il Tira-Bouchons S.r.l., Regina S.r.l., Bingo Service S.r.l., Flash S.r.l., A.O.G. in proprio e quale Società Incorporante Bingo Amico S.r.l., Invest Gaming S.r.l., Se.Di.L. S.r.l., Milleuno S.p.A., Duemilauno Bingo S.r.l. in proprio e quale Società Incorporante Bingofidenza S.r.l., Bingo King S.r.l., Europrint S.r.l., Sun S.r.l., Gestione Attività Ricreative ed Affini S.r.l. (Gara S.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24;

contro

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Bingobrescia S.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12486/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e udito per le società appellanti l'avvocato Giuseppe Palumbo Pantaleo su delega dichiarata dell'avvocato Cino Benelli;

In disparte qualsivoglia valutazione sul primo motivo di appello denunciante la violazione del diritto al contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado e sul quale il Collegio si riserva di decidere con sentenza;

ritenuto che le questioni rimesse alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con l'ordinanza n. 10263/2022 nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n. 2225/2022 R.G. appaiono di interesse anche nel presente giudizio;

ritenuto, pertanto, opportuno sospendere il presente processo in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni interpretative rimesse con l'ordinanza n. 10263/2022;

ritenuta, infatti, ammissibile nel processo amministrativo la sospensione impropria del processo, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato ad. plen., 15/10/2014, n.28, posto che:

- nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926),

trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

- non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli *a quo*); ritenuti i predetti principi di diritto applicabili anche al caso in cui la sospensione impropria dipenda da una questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un altro giudizio, con la precisazione che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni) decorrente, nella fattispecie, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta dell'Unione europea della decisione della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura della Corte (Consiglio di Stato sez. V, 03/12/2020, n.7651);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) sospende il giudizio sino al pronunciamento della Corte di Giustizia sulle questioni interpretative

sollevate ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E. dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con l'ordinanza n. 10263/2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO